

**Audizione informale presso la XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione Europea)
del Senato della Repubblica Italiana sul disegno di legge n. 1721 (Legge di delegazione
europea 2019)**

L'ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana), costituita nel 1949, riunisce persone che svolgono professionalmente attività archivistiche cui aderiscono persone, istituzioni, enti, aziende che siano interessate a quanto concerne gli archivi e le iniziative che riguardano il mondo degli archivi. L'Associazione non ha fini di lucro e ha sede legale in Roma in Viale Castro Pretorio, 105. L'Associazione persegue lo scopo di rappresentare in ogni ambito le istanze relative a tutto quanto attiene la professione archivistica, le caratteristiche e l'organizzazione degli archivi e dei servizi archivistici, di tutelare e promuovere il ruolo e l'attività professionale degli archivisti e di sviluppare attività volte alla tutela, alla conservazione, alla fruizione e alla valorizzazione del patrimonio archivistico italiano.

ANAI desidera segnalare al legislatore alcuni profili dell'art. 9 del disegno di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019) che stimolano una riflessione allo scopo di favorire un recepimento della direttiva 2019/790/EU che garantisca il bilanciamento degli interessi dei titolari dei diritti con quelli degli utenti e della società civile, per promuovere un'ampia circolazione delle opere e incentivare i settori culturali strategici per la ripresa e il futuro sviluppo nazionale.

L'associazione ritiene non solo *utile* ma anche *doveroso* rendere noto al legislatore italiano il proprio punto di vista dal momento che l'articolato della direttiva 2019/790/UE chiama direttamente e più volte in causa gli istituti di tutela del patrimonio culturale, tra i quali si annoverano anche gli archivi, come esplicitato dal considerando 13.

Si osserva altresì che la direttiva in commento, lungi dal potersi ritenere "self-executing", si limita a indicare alcuni dei criteri direttivi previsti. A tal fine ANAI ritiene fondamentale che tutti gli istituti giuridici oggetto della direttiva 2019/790/EU siano implementati sulla base dei principi espressi considerando indirizzati alla massimizzazione delle libere utilizzazioni in base alle proposte delineate di seguito.

1. Eccezione per gli istituti di conservazione del patrimonio culturale (art. 6)

Occorre innanzi tutto premettere che la legge sul diritto d'autore si applica solo ad alcune e limitate tipologie di materiali documentari conservati negli archivi: in particolare si fa riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo ai manoscritti o dattiloscritti di opere letterarie, ai bozzetti e disegni architettonici, alle fotografie prevalentemente ma non esclusivamente del tipo "semplice".

Non si applica alla stragrande maggioranza della documentazione conservata che comprende in massima parte documentazione amministrativa e corrispondenza (pubblica e privata) priva del carattere di creatività che è indispensabile perché la stessa sia soggetta alla legge sul diritto d'autore

ma espressione dell'attività del soggetto produttore secondo la classica definizione archivistica. Ai sensi dell'articolo 93 della legge sul diritto d'autore (ed a maggior ragione con il recepimento della Direttiva europea per la tutela dei dati personali, GDPR) a questa tipologia di "corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura" si applica la normativa per la protezione dei dati personali.

La riproduzione dei documenti d'archivio, caratterizzati dal loro valore giuridico e probatorio, è regolata dall'articolo 2719 del Codice civile come modificato dall'articolo 23ter del Codice dell'amministrazione digitale e facendo seguito a quanto stabilito nell'articolo 18 del d.P.R. 445/2000 con esplicito riferimento alla piena validità (anche probatoria) delle copie digitali..

La previsione della legge sul diritto d'autore si applica dunque ad un ambito molto circoscritto di documenti conservati negli Archivi di Stato, mentre certamente più ampia è la platea della documentazione di questa seconda tipologia negli Istituti di conservazione non statali, in particolare privati. Si veda a questo proposito quanto richiamato al punto 5.

Accanto a questi aspetti va considerata l'applicazione della legge sul diritto d'autore a due fattispecie di "opere dell'ingegno" presenti negli archivi: ossia gli inventari di fondi archivistici mai pubblicati e le banche dati che ne costituiscono la forma attuale, per cui va senz'altro riconosciuto un diritto di paternità intellettuale, con esclusione di diritti economici, agli autori che li hanno prodotti nel corso del loro servizio quali dipendenti degli istituti o quali incaricati dietro compenso di tale redazione, e in secondo luogo i testi redazionali e gli oggetti digitali presenti nei sistemi informativi archivistici sia statali che non, e dei quali dopo si dirà. In tali siti sono anche presenti sia le banche dati degli inventari sia riproduzioni in formato pdf degli stessi.

L'eccezione di cui all'articolo 6 mira a "consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presenti permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini di conservazione di detta opera o altri materiali e nella misura necessaria a tale conservazione". Come opportunamente evidenziato dal considerando 27 è importante che non siano d'ostacolo le norme sul diritto d'autore nel momento in cui l'istituto di tutela decida di intraprendere azioni volte a far fronte all'obsolescenza tecnologica (come, ad esempio, copie di file che si trovano su un *floppy disk* per evitare che non siano più leggibili), al degrado dei supporti originali (ad esempio, l'acidificazione della carta) o per assicurare la migliore consultabilità del materiale da parte degli studiosi qualora si tratti di documentazione che per le sue caratteristiche (ad esempio il formato) richieda necessariamente manipolazione o che sia oggetto di consultazione talmente frequente da pregiudicarne potenzialmente la conservazione.

Si tratta di esigenze particolarmente avvertite dagli archivi: nel corso del primo decennio del nuovo secolo per iniziativa di vari soggetti pubblici e privati sono stati progettati e realizzati in Italia molteplici sistemi di descrizione archivistica a livello locale, regionale e nazionale dedicati a promuovere, attraverso il web, la diffusione della conoscenza del patrimonio archivistico e a renderne più facile la consultazione.

Per quanto concerne gli archivi di Stato, mentre alcuni di essi (quali Firenze, Torino, Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli) hanno sviluppato un proprio sistema d'istituto, la Direzione Generale per gli Archivi ha realizzato due sistemi per la descrizione del patrimonio degli archivi di Stato - il *Sistema Guida Generale degli Archivi di Stato*, e il *Sistema informativo degli Archivi di Stato* (SIAS) – e uno - il *Sistema informativo unificato delle soprintendenze archivistiche* (SIUSA) – dedicato al censimento degli archivi pubblici e di quelli privati dichiarati d'interesse storico

particolarmente importante, sui quali si esercita la tutela delle Soprintendenze archivistiche regionali (oggi Soprintendenze archivistiche e bibliografiche).

Dalla necessità di raccordare questi diversi sistemi e di fornire al pubblico un unico punto di accesso alla descrizioni archivistiche è scaturita la progettazione e la realizzazione del *Sistema Archivistico Nazionale* (SAN) che si propone di essere uno strumento di raccordo fra i diversi sistemi archivistici e di primo orientamento per la ricerca archivistica sul web, rispettando, al contempo l'autonomia e le specificità di ciascuno dei sistemi che vi confluiscono e che risultano valorizzati dalla maggiore visibilità ottenuta.

Il Decreto del Direttore Generale per gli Archivi del 9 dicembre 2011 ha affidato all'Istituto Centrale per gli Archivi (ICAr) la manutenzione, la gestione e lo sviluppo del SAN, mentre la determina del medesimo Direttore Generale del 5 dicembre 2014 gli ha attribuito anche la cura dei Portali tematici afferenti al SAN e il coordinamento e la cura dei sistemi descrittivi archivistici di impianto nazionale quali il *Sistema Guida Generale degli Archivi di Stato*, il SIAS e il SIUSA.

L'ICAr è anche responsabile dei rapporti con tutti i soggetti che con i loro dati contribuiscono al SAN e coordina la redazione e l'aggiornamento del SIAS e del SIUSA, d'intesa con la Direzione Generale Archivi.

Il sistema archivistico nazionale (SAN) è affiancato da nove portali tematici ([Antenati - Gli archivi per la ricerca anagrafica](#), [Archivi degli architetti](#), [Archivi d'impresa](#), [Archivi della moda del Novecento](#), [Archivi della musica](#), [Carte da legare](#), [Rete degli archivi per non dimenticare](#), [Territori - il portale italiano dei catasti e della cartografia storica](#), [Verdi on line](#)) che consentono l'accesso alle descrizioni di archivi che costituiscono fonti privilegiate per la ricerca e la conoscenza su determinati argomenti o fenomeni storici. Le descrizioni archivistiche selezionate dai portali su base tematica provengono dal SAN (dove sono inclusi anche dati e oggetti provenienti da sistemi diversi) oppure da altri sistemi di rilevanza nazionale quali il *Sistema unificato delle soprintendenze archivistiche* (SIUSA) oppure il *Sistema informativo degli archivi di Stato* (SIAS). La consultazione delle **schede descrittive** di archivi, soggetti produttori e soggetti conservatori è affiancata da altri materiali che illustrano la specifica tematica quali **biografie di personaggi, percorsi storici, gallerie di immagini, materiali didattici e altra documentazione di carattere divulgativo**. In alcuni casi i portali danno accesso diretto alla consultazione delle riproduzioni digitali di interi fondi o serie relativi a determinate tipologie di documentazione e conservati in vari Archivi di Stato.

Accanto a questo, l'ICAr propone una biblioteca digitale e una serie di banche dati testuali. La Direzione generale archivi ha da tempo reso disponibili in formato pdf e liberamente scaricabili numerose pubblicazioni delle sue collane.

ICAr utilizza una licenza Creative Commons CC BY-SA(share alike) per i testi del SIAS e del SIUSA, come si può agevolmente leggere nelle pagine del copyright dei due sistemi informativi (“ I testi pubblicati nel presente sito, di proprietà del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale archivi, sono distribuiti con licenza [Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](#) (testo integrale), salvo ove diversamente specificato”). La pagina del copyright del SAN specifica la natura delle eccezioni, ovvero: ” Tutti i contenuti del portale SAN sono tutelati da copyright e relative licenze di Creative Commons come di seguito indicato... : 1. Per i contenuti redazionali e le descrizioni archivistiche si applica una licenza [Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](#) (testo integrale), anche sui lavori eventualmente derivati. 2. In accordo con lo [Statuto del pubblico dominio di Europea](#) e relativi principi, linee guida e raccomandazioni internazionali, quando il

presente sito distribuisce opere su cui sono scaduti i diritti d'autore, riconosce che le rispettive digitalizzazioni e altre riproduzioni restano nel pubblico dominio. 3. Per i metadati relativi ai contenuti digitali, si applica la licenza [Italian Open Data License V2.0 \(IODL 2.0\)](#). 4. Per l'ontologia ed il thesaurus SAN, si applica una [licenza Creative Commons 2.5 BY](#) di attribuzione. 5. Per gli oggetti digitali soggetti a diritto d'autore è precisato, nella struttura XML dei metadati di ciascun oggetto digitale, sia il nome del titolare dell'oggetto analogico sia il nome del titolare dell'oggetto digitale. A entrambi sarà necessario rivolgersi per chiedere la liberatoria per l'utilizzo dell'immagine. 6. Il dominio, il logo, la grafica e le icone sono di esclusiva proprietà dell'ICAR del MIBACT. Per corrispondere alla legge 17 dicembre 2012 nr. 221 art.9, l'ICAR ha predisposto liste [di dati aperti](#) (data set) in formato [Open data](#) e [Linked Open Data](#)".

I testi delle pagine di questo sistema sono pertanto liberamente distribuibili, modificabili e riutilizzabili - anche a scopo commerciale - a patto che sia sempre citata la fonte ("SIAS - Sistema informativo degli Archivi di Stato", e - ove possibile - riportato l'indirizzo web della pagina originale) e che vengano redistribuiti con la stessa licenza CC BY-SA.

In accordo con lo [Statuto del pubblico dominio di Europea](#) e relativi principi, linee guida e raccomandazioni internazionali, quando il presente sito distribuisce opere su cui sono scaduti i diritti d'autore, riconosce che le rispettive digitalizzazioni e altre riproduzioni restano nel pubblico dominio.

ICAR ha stipulato un [accordo di collaborazione con l'Associazione Wikimedia Italia](#) per il riutilizzo e per l'integrazione dei dati e dei materiali dei sistemi informativi archivistici e dei Portali coordinati dall'ICAR con i progetti Wikimedia e con il progetto OpenStreetMap (15 giugno 2017 – 15 giugno 2020). I dati e le immagini sono liberamente riutilizzabili (http://www.icar.beniculturali.it/fileadmin/risorse/Accordi_e_convenzioni/ACCORDO_ICAR_WIKIMEDIA.pdf).

La recente riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo attuata con d.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, ha previsto l'istituzione di un Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (Digital Library) per il coordinamento delle attività di digitalizzazione.

Sistemi informativi, banche dati e strumenti di ricerca digitali sono stati sviluppati a livello nazionale, regionale e locale dallo Stato, dalle Regioni e da altri soggetti pubblici e privati e possono essere utilizzati sia sui siti dedicati che attraverso il Sistema archivistico nazionale SAN, a seguito di un accordo stipulato nel 2010 fra la Direzione generale Archivi, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani. Aderiscono al SAN anche diversi istituti culturali privati che conferiscono i dati dei loro sistemi informativi (<http://www.san.beniculturali.it/web/san/promotori-e-partner>).

Altri sistemi, corredati da riproduzioni digitali di documenti e testi, video e materiali audio sono diffusi on line ad opera di istituzioni culturali pubbliche e private:

- Alla luce del considerando 29 l'eccezione dovrebbe valere non solo per le opere di proprietà dell'istituto, ma anche per quelle stabilmente in suo possesso". In tale categoria si propone di annoverare anche le opere digitali conservate su server di terzi e la documentazione archivistica in deposito o comodato presso l'istituto ai sensi degli artt. 43 e 44 del citato d.Lgs. 42/2004, previa esplicita menzione di tale possibilità nella relativa convenzione di deposito o comodato.

- La riproduzione a fini conservativi sia prevista anche a scopo preventivo, indipendentemente dallo stato di conservazione del materiale, non quindi limitato a esemplari in stato di conservazione precario, ma chiarisca che, come già del resto accade in moltissimi casi, la copia possa essere realizzata in qualsiasi momento della vita di un'opera come previsto dal considerando 27 ovvero, a mero titolo di esempio, come accade per la documentazione oggetto di frequentissime richieste di consultazione;

- Non sia soggetta ad alcun compenso ai titolari dei diritti e non siano previsti limiti numerici alle copie riprodotte come previsto nel considerando 27, ai fini della conservazione;

- Sia garantita l'applicazione dell'articolo 7, in base alla quale qualsiasi disposizione contrattuale contraria alla presente disposizione deve essere resa inapplicabile. Al tempo stesso le misure tecnologiche di protezione (gestione dei diritti digitali) non dovranno impedire la copia a fini di conservazione: si propone quindi di fissare un termine temporale, entro il quale i titolari dei diritti saranno tenuti a rimuovere le misure tecnologiche di protezione eventualmente presenti.

2. Eccezione per il riutilizzo di opere fuori commercio (artt. 8-11)

La nuova eccezione al diritto d'autore consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione in rete, per scopi non commerciali, opere fuori commercio o altri materiali che si trovano in modo permanente nelle loro collezioni (art. 8, § 2). Come già segnalato, tale prassi è già stata adottata da tempo sia dalla Direzione generale Archivi che dall'Istituto centrale per gli archivi.

Ai fini di una soddisfacente ricezione della direttiva che garantisca le migliori condizioni di tutela e fruizione della documentazione protetta dal diritto d'autore e conservata negli istituti archivistici si osserva e propone quanto segue:

- L'art. 8 e dal considerando 37 definiscono "opera fuori commercio" non solo l'opera uscita dal mercato ma anche tutte quelle che non sono mai circolate in commercio. E' dunque fondamentale che il legislatore italiano possa pervenire ad una precisa definizione di opera fuori commercio, da intendersi come la generalità delle opere che non sono in commercio, senza cioè operare alcuna distinzione in ordine alla tipologia dell'opera; in questo modo sarebbe assicurata la possibilità già utilizzata dagli istituti archivistici statali di incrementare la pubblicazione, ad esempio, di oggetti digitali facenti parte del patrimonio di beni demaniali del tipo di quelli già presenti con specifica autorizzazione nei portali degli Archivi degli architetti (<http://www.architetti.san.beniculturali.it/web/architetti/>), degli Archivi di impresa (www.impreses.san.beniculturali.it/), <http://www.architetti.san.beniculturali.it/web/architetti/>), degli Archivi di impresa (www.impreses.san.beniculturali.it/), degli Archivi della moda (<http://www.moda.san.beniculturali.it/>) ma anche la pubblicazione, ad esempio, di immagini di dattiloscritti di opere letterarie ove presenti in archivio. Si ritiene possibile limitare tale diritto ai bozzetti e disegni di opere già realizzate e ai manoscritti/dattiloscritti di stesure di opere pubblicate.

- Nel caso di archivi privati, donati, acquistati, depositati o dati in comodato agli Istituti archivistici tale previsione sarà applicabile esclusivamente ove prevista nella convenzione di

deposito o comodato stipulata fra il proprietario e l'Istituto di conservazione o con apposita liberatoria al momento dell'acquisto, come già segnalato al punto 1.

- Ad ulteriore tutela dei diritti dei privati, si propone di ricorrere alla pubblicazione “in un portale unico online pubblico” dell'intenzione di rilasciare in rete, come previsto dall'art. 10. Al termine dei sei mesi dalla pubblicazione, la digitalizzazione di opere fuori commercio sarà assicurata all'istituto di tutela la piena certezza di poter procedere legittimamente al rilascio in rete delle digitalizzazioni stesse;
- È auspicabile che il legislatore determini un periodo di tempo contenuto per l'esercizio del diritto di *opt out*, che consente al titolare dei diritti di escludere la propria opera dagli utilizzi oggetto della licenza (o dell'eccezione). Qualora il titolare dei diritti, dopo la pubblicazione del materiale da parte dell'istituto secondo i termini della direttiva, decidesse di fare leva su questo dispositivo è opportuno che il medesimo si faccia carico di almeno parte degli oneri economici già sostenuti dall'istituto per intraprendere le attività di digitalizzazione e di pubblicazione;
- Lo “**sforzo ragionevole**” richiesto dalla direttiva per determinare se un lavoro è un'opera fuori commercio, dovrà essere definito sulla base di tutte le indicazioni espresse nel considerando 38, onde evitare di rendere di fatto inapplicabili le opportunità offerte dall'art. 8 che offrono un equilibrio tra le legittime aspettative dei titolari del diritto d'autore e il dovere degli archivi pubblici e privati di assicurare livelli adeguati di tutela, fruizione e valorizzazione del materiale archivistico. In particolare tale “sforzo” alla luce del considerando 38 e 39:
 - . non dovrebbe essere vincolato all'obbligo di ripetizione nel tempo e si dovrebbe limitare a - prove facilmente acquisibili della disponibilità futura di un'opera;
 - . non si dovrebbe imporre l'obbligo di effettuare una ricerca al di fuori degli Stati membri in cui ha sede l'istituto, a meno che tale ricerca non sia "considerata ragionevole".

3. Riproduzioni di opere di arte visive in pubblico dominio (art. 14)

L'articolo 14 impone agli Stati membri di modificare la loro legislazione al fine di chiarire che le riproduzioni fedeli di opere delle arti visive di pubblico dominio non possano essere protette dal diritto d'autore o da diritti connessi, a meno che il materiale derivante da un tale atto di riproduzione sia originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore. Il legislatore pone quindi tali materiali non originali al di fuori dell'ambito di protezione dei diritti esclusivi intervenendo per garantire che le persone o gli enti che effettuano tali riproduzioni fedeli di un'opera delle arti visive di pubblico dominio non possano impedire ad altri di utilizzare liberamente tali riproduzioni. ANAI ritiene opportuno esprimersi in merito all'art. 14 in quanto, come si è detto al punto 1, rientrano pienamente nel concetto di “opere di arti visive” tipologie di documentazione come fotografie, filmati, disegni, bozzetti, manifesti e locandine che si rinvencono frequentemente negli archivi, con particolare riferimento anche ad archivi non statali. Per quanto riguarda gli archivi statali e di enti pubblici andrebbero comunque esclusi dall'applicazione del diritto d'autore quei materiali (bozzetti, fotografie) acquisiti dall'ente per così dire “d'ufficio”, come ad esempio i bozzetti di stemmi di un comune di nuova istituzione, le fotografie d'autore di pubbliche manifestazioni e simili.

Altrettanto andrebbe previsto per i materiali d'autore (come, ad esempio i filmati pubblicitari) di proprietà di enti privati i cui archivi sono dichiarati di interesse storico particolarmente importante, su adesione degli enti proprietari degli archivi di provenienza, come già accade, ad esempio, nel caso di <https://www.youtube.com/user/cinemaimpresatv> realizzata dalla Direzione generale Archivi e dall'Archivio nazionale del Cinema di impresa.

Alla luce del considerando 53 e dei chiarimenti forniti dalla stessa Commissione europea in forma di FAQ, la "circolazione di riproduzioni fedeli di opere di dominio pubblico favorisce l'accesso alla cultura e la sua promozione e l'accesso al patrimonio culturale", "affinché chiunque possa copiare, usare e condividere immagini di opere d'arte di pubblico dominio presenti nel web e possa riutilizzarle, anche per ragioni commerciali"¹. La previsione di una libera riproducibilità e del libero uso della documentazione degli archivi pubblici (intendendo con questo quella conservata in istituti di tutela statali e di enti pubblici) è fortemente sostenuta dall'ANAI, con esclusione della documentazione proveniente dagli archivi privati, fatti salvi i casi di cui al punto 1.

La liberalizzazione di riproduzioni ed uso dei documenti pubblici deriva in particolare dal diritto al riutilizzo dei dati pubblici già affermato dalla normativa europea recepita anche in Italia (**decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36**, decreto di attuazione alla Direttiva Comunitaria (*direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico*). A ciò infatti si richiama la politica degli Archives Nationales francesi (vedi qui: <http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/reutilisation-des-donnees-publiques>).

Come previsto dalla normativa archivistica francese, le eccezioni alla libera riutilizzazione dovrebbero essere quelle prima indicate:

“En cas de présence de **droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, le réutilisateur doit obtenir les autorisations** nécessaires auprès des auteurs ou de leurs ayants-droit. Sans ces autorisations, la personne qui a obtenu la copie d'un document sur lequel un tiers détient des droits de propriété intellectuelle ne peut en faire que les usages prévus à l'article L. 122-5 de code de la propriété intellectuelle.

Si le document comporte des **données à caractère personnel, le réutilisateur est tenu au respect de la loi Informatique et Libertés** (autorisation CNIL le cas échéant, existence d'une disposition législative ou réglementaire spécifique, anonymisation ou recueil du consentement des personnes”.

Andrà quindi valutata l'opportunità di una revisione dell'articolo 108 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ove si prevede il regime della concessione per le riproduzioni e l'uso dei documenti che si trovano negli archivi pubblici (anche con previsione dell'autorizzazione a pubblicare).

4. Adozione delle eccezioni già previste dalla direttiva 2001/29/CE

¹ “Quando un'opera d'arte, ad esempio un dipinto antico, non è più protetta dal diritto d'autore, essa diventa di pubblico dominio. In tal caso dovrebbe essere consentito a chiunque realizzare copie di tale opera, utilizzarle e condividerle. Oggi ciò non avviene sempre, in quanto alcuni Stati membri tutelano le copie di tali opere d'arte. La nuova direttiva garantirà che nessuno possa invocare la tutela prevista dal diritto d'autore per le opere che sono già divenute di pubblico dominio nell'ambito delle arti visive. Grazie a questa disposizione qualsiasi utente potrà diffondere online con piena certezza giuridica copie delle opere d'arte di pubblico dominio. Ad esempio, chiunque potrà copiare, utilizzare e condividere online le fotografie di dipinti, sculture e opere d'arte di pubblico dominio trovate su Internet, e potrà riutilizzarle, anche a fini commerciali o per caricarle su Wikipedia” (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/MEMO_19_1849).

Si propone infine, in base all'art. 25 della direttiva ("Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie, compatibili con le eccezioni e limitazioni di cui alle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, per gli utilizzi o gli ambiti oggetto delle eccezioni o delle limitazioni di cui alla presente direttiva") di accogliere nell'ordinamento italiano eccezioni già presenti nella direttiva 2001/29/CE (cosiddetta dir. Infosoc) al fine di garantire piena attuazione all'eccezione per ragioni di conservazione di cui all'art. 6 della presente direttiva.

5. Emendamento al DDL n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019, art. 9)

Alla luce delle proposte e considerazioni sopra espresse si propone di emendare l'art. 9 del DDL n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019) oggetto dell'audizione come segue:

- Al comma 1) lettera a) prevedere che siano considerati "Istituti di tutela" tutti quelli che concorrono alla conservazione del patrimonio culturale nazionale anche in ragione della loro attività di garanzia della conservazione e accessibilità di beni culturali ai sensi dell'articolo 10 del d.Lgs. 42/2004.

Come previsto nel disegno di delega n. 1721, all'articolo 9, lettera a) ("*a*) applicare la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale», nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi) sia definito il concetto di Istituto di tutela con riferimento non solo agli istituti dello Stato ma a quelli degli enti pubblici e, in particolare, per quanto riguarda il settore degli archivi, agli archivi storici costituiti ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In particolare, si ritiene debba essere esplicitata la possibilità per gli istituti culturali privati detentori di archivi dichiarati di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell'articolo 13 del citato d.Lgs. 42/2004, e per le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche che utilizzano materiali degli stessi archivi di usufruire dell'eccezione di cui al Considerato 11 della Direttiva.

- Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:

"r) specificare che gli istituti di tutela del patrimonio culturale possono utilizzare qualsiasi strumento appropriato ai fini della conservazione prevista dall'art. 6, anche attraverso l'utilizzo di reti di istituti di tutela del patrimonio culturale dedite alla conservazione e la collaborazione con soggetti terzi, anche se situati in altri Stati membri dell'Unione europea; specificare che l'eccezione ai fini di conservazione del patrimonio culturale ha natura obbligatoria e non è derogabile per via contrattuale; specificare che l'esercizio dell'eccezione per la conservazione del patrimonio culturale non dà diritto ad equo compenso;

s) esercitare tutte le opzioni previste dall'art. 5 della direttiva 2001/29/CE che siano coerenti con i principi e criteri generali della direttiva 2019/790/EU e con l'obiettivo di massimizzare le libere utilizzazioni;

t) individuare la disciplina volta a perseguire quanto previsto dall'art. 14 della direttiva e, nei limiti della direttiva 2019/790/EU e dell'esercizio della presente delega."